



## IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLO SHADOWBANKING

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il [Regolamento Delegato \(UE\) 2023/2779](#) del 6 settembre 2023, che integra il CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri di individuazione dei soggetti del cd. “sistema bancario ombra” (Regolamento Shadowbanking).

Il Regolamento Shadowbanking si basa sul progetto di RTS dell’EBA del 23 maggio 2022 ([EBA/RTS/2022/06](#)) che, a sua volta, è stato sviluppato in osservanza degli orientamenti della stessa Autorità europea del 3 giugno 2016 ([EBA/GL/2015/20](#)) concernenti i limiti alle esposizioni verso i soggetti del sistema bancario ombra.

### Il sistema bancario ombra

L’espressione “*shadowbanking system*” fu utilizzata per la prima volta nell’agosto 2007 da Paul McCulley, in occasione di un suo intervento presso il Jackson Hole Economic Symposium organizzato dalla Federal Reserve. McCulley sottolineò che in quegli anni si era andata sviluppando una forma di intermediazione basata su una varietà di veicoli di investimento con elevata leva finanziaria, di *conduits* e di altre strutture al di fuori del sistema bancario.

Nel dicembre 2010 fu costituita dal Financial Stability Board una *task force* dedicata. In un intervento del marzo 2015, Carmelo Barbagallo (Banca d’Italia) ebbe modo di osservare come nel 2010 vi fossero Paesi in cui le entità *shadow* erano in buona misura regolamentate, altri in cui lo erano parzialmente, altri ancora in cui non lo erano affatto. “*Un approccio che avesse definito lo shadowbanking sulla base del grado di regolamentazione avrebbe comportato una complessa analisi dei diversi regimi normativi, resa difficile anche dal fatto che nelle varie giurisdizioni vi è un’ampia varietà di entità e attività riconducibili a questo fenomeno, per sua natura mutevole nel tempo. L’FSB decise pertanto di definire shadowbanking «ogni forma di intermediazione creditizia che coinvolge entità o attività in parte o completamente*

al di fuori del sistema bancario tradizionale»; inoltre, precisò che tale processo di intermediazione può generare rischi di natura bancaria (elevata trasformazione delle scadenze e della liquidità, uso eccessivo della leva finanziaria, forme imperfette di trasferimento del rischio di credito) e possibili arbitraggi regolamentari”.

### **I soggetti del sistema bancario ombra**

Le conclusioni cui giunse la *task force* del FSB in ordine alla definizione del concetto di *shadowbanking system* sono state fatte proprie dall'EBA negli orientamenti del 2016 e si pongono conseguentemente alla base del Regolamento Shadowbanking.

In via di principio, infatti, gli orientamenti delineano la categoria dei soggetti appartenenti al sistema bancario ombra nelle “imprese” - diverse dalle cd. imprese escluse - “che svolgono una o più attività di intermediazione creditizia” al di fuori di un quadro regolamentato; dove per attività di intermediazione creditizia si fa riferimento ad ogni “attività di tipo bancario che comporta la trasformazione delle scadenze, la trasformazione della liquidità, la leva finanziaria, il trasferimento del rischio di credito o attività simili”, comprese talune delle cd. “attività ammesse al mutuo riconoscimento” di cui alla Direttiva 2013/36 (es., raccolta del risparmio, concessione di finanziamenti anche sotto forma di rilascio di garanzie, operazioni in conto proprio o per conto terzi su strumenti finanziari, ecc.).

In linea con gli orientamenti dell'EBA, il Regolamento Shadowbanking individua quindi i soggetti appartenenti al sistema bancario ombra ne:

- i soggetti che prestano i servizi bancari o svolgono le richiamate attività di intermediazione creditizia senza essere autorizzati né vigilati in conformità alla normativa europea bancaria, assicurativa e mobiliare elencata in allegato allo stesso Regolamento Shadowbanking;
- gli OICVM e i FIA autorizzati come fondi comuni monetari ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 (cd. Regolamento fondi monetari); e
- i FIA che (i) utilizzano la leva finanziaria su base sostanziale ai sensi dell'art. 111 (1) del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, o (ii) il cui regolamento (o “atto costitutivo”) non vieta di concedere prestiti nel normale svolgimento dell'attività (cd. *origination fund*) o di acquistare esposizioni da finanziamenti di terzi per proprio conto (cd. *participation fund*).

Sempre coerentemente agli orientamenti dell'EBA il Regolamento Shadowbanking individua poi una serie di soggetti esclusi dal sistema bancario ombra.

### **La disciplina delle esposizioni verso i soggetti del sistema bancario ombra**

In sintesi, la disciplina delle esposizioni degli enti verso i soggetti del sistema bancario ombra, contenuta nel CRR (per come integrato dal Regolamento Shadowbanking) e negli orientamenti dell'EBA (questi ultimi, applicabili dal 1° gennaio 2017), impone ai destinatari:

- obblighi di segnalazione alle Autorità competenti relativamente alle dieci maggiori esposizioni detenute;
- l'obbligo di fissare, mediante apposita regolamentazione interna, limiti individuali e aggregati alle esposizioni in parola; e

- l'obbligo di definire meccanismi e processi di controllo alle predette esposizioni, comprese regole di *governance*.

*This document is intended to provide general information on the subject matter and is not to be regarded as legal advice or a comprehensive examination of every aspect of its subject matter.*